

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FILCA CISL MILANO METROPOLI

Milano, 29 Novembre 2021

Alem Gracic
Legale Rappresentante

Capitolo 1 – Organi, Norme Comuni, Riunioni, Mozioni e Votazioni.

Art. 1 -

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 2 -

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni della cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni **elettrice/elettore** può esprimere al massimo tanti voti quanti sono **le/gli** eleggendi.

Tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il segretaria/o generale e le/i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione della Segreteria della strutture sarà la seguente: tre componenti compreso la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato/a eletto/a il/la più anziano/a di iscrizione alla FILCA; a parità di iscrizione alla FILCA, il/la più anziano/a di iscrizione alla CILS, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 3 -

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria territoriale ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché funzionari degli uffici nazionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 4 -

La convocazione degli organismi territoriali dovrà essere inviata alla Federazione Regionale e Federazione Nazionale.

Capitolo 2 - **Adesione**

Art. 5 -

L'adesione alla FILCA, che avviene tramite le strutture sindacali della categoria in fabbrica, in cantiere, nella lega, nella zona e nel territorio, impegna il lavoratore ad accettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, con pagamento della tessera, dei contributi associativi ed ad osservare la disciplina sociale.

I soci non possono far parte contemporaneamente di diverse Federazioni sia pure aderenti alla CISL.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci tesserati alla FILCA CISL ed in regola con il versamento dei contributi.

L'adesione alla FILCA avviene tramite la sottoscrizione della delega o tramite la richiesta della tessera brevi manu.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Federale e nel Regolamento, la Segreteria del sindacato territoriale può rifiutare l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato/a.

Contro la delibera di non iscrizione, l'aspirante socio/a, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FILCA decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o della richiesta della tessera brevi manu.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

Capitolo 3 - Consiglio Generale

Art. 6 -

Il Consiglio Generale **Territoriale** è composto da:

- da n. ~~33~~ **27** componenti eletti dal Congresso territoriale;
- da n. ~~16~~ **13** componenti, in rappresentanza di strutture di azienda o di lega significative.

Il Consiglio Generale prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria, delibera sulla struttura della stessa, sulla base di esigenze di funzionalità, con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

Elegge con votazione segreta e separata

- il Segretario Generale;
- i Segretari Territoriali;

Elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale **della Filca Lombardia** e nel Consiglio Generale della UST a maggioranza semplice. Questi possono essere rimossi o sostituiti, anche prima del termine di decadenza, a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti l'organismo.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale, questa sarà ricoperta da colui/ei che in sede di votazione congressuale ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 7 -

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale Territoriale ~~prevista dall'art. 20 dello Statuto~~, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata salvo che la convocazione stessa contenga all'ordine del giorno in maniera esplicita argomenti che giustifichino la motivazione d'urgenza.

In caso di convocazione per posta elettronica il termine di cui al precedente comma si riduce a 10 giorni.

La Segreteria provvederà di norma ad inviare in tempo utile, eventuali relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 –

In apertura dei lavori di ogni sessione del Consiglio Generale si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Territoriale.

Art. 9 –

La Segreteria territoriale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un/a componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale.

La Segreteria territoriale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 10 -

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Territoriale ~~emana~~ **delibera il regolamento per lo svolgimento del Congresso Territoriale nonché** il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

~~Approva lo schema di regolamento del Congresso Territoriale.~~

Art. 11 -

Il Consiglio Generale approva il Regolamento attuativo dello Statuto Territoriale.

Art. 12 -

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 14 dello Statuto della Federale.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza della carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura **Filca** di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 13 -

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I ~~membri~~ **componenti** delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Art. 14 -

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 15 -

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/o Segretario/a Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

~~La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.~~

~~La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.~~

Capitolo 4 - Regionalizzazione

Art. ~~18~~ - 16

Le FSR si possono articolare in Macro Aree territoriali (MAST) che non costituiscono istanza congressuale e sono individuate su delibera del Consiglio Generale della FSR, *le Federazioni Territoriali interessate dovranno recepire l'adesione alla Macro Area con apposita delibera del Consiglio Generale.*

Alle Macro Aree sindacali territoriali (MAST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Federazione Nazionale e della FSR.

In ogni MAST è individuata/o una/un *coordinatore* di MAST, *identificato/a tra i segretari generali territoriali.*

La/Il coordinatore viene nominato/a *con apposita delibera dal Consiglio Generale FSR*, su proposta della Segreteria FSR previa consultazione del Coordinamento di MAST.

Per ogni MAST sarà costituito un Coordinamento di MAST presieduto dalla/dal *coordinatore.*

Il Coordinamento di MAST è composto dai Segretari Generali delle FST componenti della stessa e da eventuali titolari delle deleghe Organizzativa e/o Amministrativa della MAST. Le decisioni del coordinamento saranno attuate dalle Segreterie territoriali delle Federazioni aderenti.

La composizione del Coordinamento e gli incarichi di responsabile organizzativo e amministrativo di MAST saranno ratificate con una apposita delibera dal Consiglio Generale della FSR.

Art 17

I compiti del Coordinamento sono:

- Proporre e individuare le scelte organizzative/amministrative da attuare a cura delle segreterie responsabili territoriali della MAST;
- Nominare il responsabile amministrativo di MAST.
- Nominare il responsabile organizzativo di MAST.
- Può nominare eventuali i coordinatori di zona individuate nella MAST.

Il ruolo e i compiti del coordinatore di Macro Area:

- Convoca il coordinamento;
- Si rapporta in merito alle problematiche di MAST con la segreteria regionale.

Il ruolo e i compiti del responsabile amministrativo di Macro Area:

- Monitorare la situazione economico finanziaria di area;
- Redigere un bilancio preventivo/consuntivo di area;
- Coordinare le attività amministrative di area.

Il ruolo e i compiti del responsabile organizzativo di Macro Area:

- Monitorare la situazione organizzativa e del tesseramento;
- Si rapporta con i responsabili / coordinatori di zona, sulla base delle direttive di MAST.

Art. ~~16~~ - 17

~~Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle rispettive segreterie circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria all'organismo che li ha designati, anche ai fini della eventuale revoca del mandato.~~

Art. 17 - 18

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale di categoria a tutti i livelli, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Federale **nel regolamento economico (dirigenti e operatori).**

Capitolo 5 – Gestione delle risorse e del patrimonio

Responsabilità e competenze

~~Art. 18 -~~

~~Il Consiglio Generale è l'organo competente a fissare il tipo di contribuzione, la quantità e le modalità di riscossione dei contributi di spettanza della Federazione sulla base delle delibere e delle indicazioni della Federazione Nazionale.~~

Art. 19 -

I beni mobili ed immobili, le partecipazioni a società proprietarie degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. Gli inventari vanno allegati ai bilanci della Federazione territoriale.

Di tali beni la Federazione territoriale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile nonché ogni altro diritto di natura patrimoniale ivi comprese le quote di partecipazione con altri soggetti, appartiene esclusivamente alla Federazione territoriale. Le persone fisiche che per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FILCA, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti dei quali essi agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, di proprietà della Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rappresentanti legali delle strutture medesime, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ogni atto avente implicazioni patrimoniali al disposto di cui al comma precedenti.

Art. 20 -

La Federazione Territoriale risponde delle obbligazioni assunte dai propri organi, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici della Federazione Territoriale che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con questa ultima per le obbligazioni da essa assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Il Segretario Generale e la Segreteria, nella loro collegialità, sono responsabili per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano anche per quanto attiene il trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale.

Il riferimento giuridico-contrattuale Territoriale è costituito dal regolamento per il trattamento economico e normativo approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi di livello superiore, e quindi fatti propri dalla struttura interessata con autonoma delibera di recepimento.

Il Segretario Generale e la Segreteria, nella loro collegialità rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

I dirigenti politici della Federazione Territoriale rispondono personalmente altresì nei confronti della organizzazione stessa, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Art. 21 -

~~La Federazione territoriale dovrà identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla Legge 675/96 (privacy).~~

~~La Federazione territoriale se e in quanto datore di lavoro con personale dipendente è tenuta ad indicare al garante, nei termini di legge, il responsabile del trattamento dei dati (L.675/96).~~

~~La struttura ai sensi dell'art. 15, comma 2 legge 675/96 sarà individuato il soggetto incaricato alla attuazione e gestione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati effettuato mediante elaboratori.~~

Le strutture a tutte i livelli attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

Art. 22 -

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalla **tutte le strutture dell'Organizzazione** in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, **che alleggeranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/tori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi**, approvati dai competenti organi della **e strutture e inviati** entro il 10 Marzo dell'anno successivo dalle **Federazioni Sindacato Territoriale e inviati** alle UST, alle Federazioni Regionali **di Categoria** e alla Federazione Nazionale.

Vanno altresì inviati alle Federazioni i bilanci parziali entro il mese di Luglio. La gestione dei conti deve essere sempre fatta a firma congiunta ~~tra il Segretario Generale ed altro membro di Segreteria, o componente del Consiglio Generale.~~

La gestione del tesseramento deve essere altresì fatta in conformità con le delibere confederali e della Federazione Nazionale.

~~entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali o Interregionali e inviati alle USR o USI e alla Federazione Nazionale di categoria;~~

~~entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale di Categoria e inviati alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.~~

~~Sarà cura della Federazione Nazionale di categoria trasmettere alla Confederazione Dipartimento Amministrativo entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.~~

Periodicamente la Federazione Territoriale è tenuta ad inviare lo statino di rilevazione alla Federazione Nazionale e Regionale secondo le norme ad uopo predisposte.

Ogni anno la Segreteria Territoriale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

Incompatibilità funzionali

Art. 23 -

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto **Federale**, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre a quelle previste ~~dall'art. 6~~ dello Statuto **Federale** e dalle norme successive del presente regolamento, le "incompatibilità funzionali".

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall art. ~~6~~ **10** dello Statuto **Federale** ~~territoriale~~, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della Cisl. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio **Federale Regionale** dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dal Regolamento Federale.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segreteria della Federazione Nazionale, di Federazione Sindacale Regionale, di Sindacato Territoriale con quelle di Segreteria Confederale, di Segreteria delle USR, USI, UST nonché quelle di Segreteria Nazionale con quelle di Segreterie di Federazione Sindacale Regionale e di Sindacato Territoriale, ed inoltre quella di Segreteria Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale o Interregionale.

La carica di Segretario Generale Regionale è compatibile, se non è a pieno tempo con: quella di Segretario Territoriale quando la struttura regionale ~~e interregionale~~ ha meno di 5.000 organizzati. Per specifiche esigenze organizzative e finanziarie, il Consiglio Generale Regionale ~~e Interregionale~~ delle strutture con oltre 5.000 iscritti, con delibera motivata e a maggioranza dei 2/3, d'intesa con la Federazione Nazionale può deliberare la compatibilità tra la carica di Segretario Generale Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale.

Per la definizione di gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL e alla FILCA si fa riferimento al regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale.

Sono incompatibili: gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgono attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati; riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualifica di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione; gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl.

Nel caso di associazioni collaterali alla CISL e alla FILCA, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di segreteria delle strutture Filca a tutti i livelli.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta confermata l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consuntivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative anche edilizie, agenzia di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'art. 3 dello Statuto Territoriale, comma 1 lettera a) e b), deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che, incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dal presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto Confederale decadono dalle cariche sindacali.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3 dello Statuto Territoriale decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 3 dello Statuto Territoriale possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale o interregionale ;
- dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o interregionale .

Le decadenze, nei casi contemplati nell' articolo 3 dello Statuto Territoriale e nel presente articolo , operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La /Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

~~Art. 24-~~

~~Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto i mandati che concorrono a formare il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica sono specificatamente quelli di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria ricoperti nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione.~~

~~Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti.~~

~~Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato.~~